

Condizioni quadro relative alle fideiussioni per start-up in seguito alla pandemia di COVID-19 per i Cantoni aderenti

(di seguito «il Cantone»)

riguardanti la concessione di fideiussioni solidali per start-up (di seguito «fideiussioni solidali») in seguito ai problemi di liquidità dovuti alla pandemia di COVID-19 sulla base della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 (RS 951.25)

1. Situazione iniziale

- 1.1. Il 22 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di sostenere, per mezzo di fideiussioni, le start-up promettenti che hanno problemi di liquidità a causa della pandemia di COVID-19. Spesso le start-up presentano un fatturato molto ridotto, se non addirittura pari a zero, e in molti casi non possono ricorrere al lavoro ridotto.
- 1.2. Sulla base dell'attuale regime di fideiussioni è stata creata una procedura di fideiussione particolare per garantire crediti bancari a start-up qualificate. Questa fideiussione è garantita al 65 per cento dalla Confederazione e al 35 per cento dal Cantone o da terzi reperiti dal Cantone. In questo modo, la Confederazione e il Cantone (o eventuali terzi) garantiscono congiuntamente al 100 per cento un importo massimo di un milione di franchi per ciascuna start-up.

A differenza di quanto avviene nella normale procedura per le PMI, la start-up presenta una richiesta di fideiussione tramite il sito web [covid19.easygov.swiss](https://www.covid19.easygov.swiss). Tale richiesta, allegata di tutti i documenti, viene trasmessa tramite EasyGov per via elettronica al servizio designato dal Cantone aderente. Il servizio verifica i requisiti e inoltra la sua valutazione della richiesta di fideiussione, comprensiva di tutti i documenti, all'organizzazione di fideiussione competente. Quest'ultima decide infine in merito alla fideiussione tenendo conto della valutazione espressa dal servizio designato dal Cantone. Su tale base, l'impresa può richiedere un credito garantito presso qualsiasi banca.

Vengono prese in considerazione le richieste di fideiussione inviate in forma completa entro e non oltre il 31 agosto 2020 attraverso la piattaforma [covid19.easygov.swiss](https://www.covid19.easygov.swiss).

2. Fondamenti giuridici

- 2.1. I fondamenti giuridici delle presenti condizioni quadro sono rappresentati dalla legge federale del 6 ottobre 2006 (di seguito «la legge federale») e dall'ordinanza del 12 giugno 2015 (di seguito «l'ordinanza») sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge federale, RS 951.25; ordinanza, RS 951.251).

Vanno considerate soprattutto le seguenti disposizioni riportate nella legge federale e nell'ordinanza:

- a) la fideiussione può ammontare al massimo a un milione di franchi (art. 6, cpv. 1 della legge federale);
- b) la Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni (art. 6, cpv. 2 della legge federale);
- c) sono escluse le imprese attive nel settore dell'agricoltura (art. 3, cpv. 1 dell'ordinanza);

- d) le fideiussioni servono esclusivamente a garantire crediti bancari (art. 3, cpv. 2 dell'ordinanza);
- e) dovere di diligenza dell'organizzazione di fideiussione (art. 4 dell'ordinanza);
- f) i crediti garantiti devono essere ammortizzati il prima possibile, ma al massimo entro dieci anni (art. 6, cpv. 1 dell'ordinanza);
- g) in caso di difficoltà ad ammortizzare il credito garantito, il termine di ammortamento può essere prorogato fino a un massimo di 15 anni (art. 6, cpv. 2 dell'ordinanza).

3. Volume complessivo delle fideiussioni

- 3.1. Il volume complessivo delle fideiussioni per start-up garantite dalla Confederazione e dai Cantoni non può superare i 154 milioni di franchi. Il volume della copertura delle perdite da parte della Confederazione non può superare i 100 milioni di franchi.
- 3.2. La SECO sorveglia il volume complessivo delle fideiussioni in conformità al punto 3.1. Con riserva di una decisione diversa adottata dal Consiglio federale, sospende la procedura per la concessione di fideiussioni per start-up non appena la quota della Confederazione supera il volume delle fideiussioni messe a disposizione.

4. Gruppo target

- 4.1. I gruppi target di questo programma di fideiussione sono le start-up che soddisfano, cumulativamente, i seguenti criteri:
 - a) l'impresa è in grado di dimostrare che, in seguito alla pandemia di COVID-19, subisce un notevole danno economico; (autodichiarazione)
 - b) l'impresa è in grado di dimostrare che, in seguito alla pandemia di COVID-19, presenta gravi problemi di liquidità; (autodichiarazione)
 - c) la forma giuridica è quella di una società anonima (SA) o di una società a garanzia limitata (Sagl); (garanzia tramite il processo di richiesta su EasyGov)
 - d) la sede, in base ai dati del registro di commercio, si trova in un Cantone aderente; (garanzia tramite il processo di richiesta su EasyGov)
 - e) l'iscrizione del registro di commercio è avvenuta dopo il 1° gennaio 2010 ma prima del 1° marzo 2020; (autodichiarazione e controllo da parte del servizio designato dal Cantone)
 - f) al momento della presentazione della richiesta di fideiussione, nei confronti dell'impresa non è in corso una procedura di fallimento né una procedura di liquidazione; (garanzia tramite EasyGov)
 - g) al momento della presentazione della richiesta di fideiussione, l'impresa non è sottoposta a una procedura concordataria; (autodichiarazione)
 - h) l'impresa conferma di non avere, al momento della presentazione della richiesta, un'eccedenza di debiti ai sensi dell'art. 725 CO; (autodichiarazione)
 - i) il modello di business è scalabile, innovativo e basato sulla scienza o sulla tecnologia; l'impresa allega su EasyGov le chiusure d'esercizio disponibili e un business plan (autodichiarazione e controllo da parte del servizio designato dal Cantone)
- 4.2. L'impresa garantisce tramite autodichiarazione che, al momento della presentazione della richiesta di fideiussione, non ha già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'urgenza nell'ambito dello sport o della cultura.
- 4.3. Eventuali crediti ai sensi dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020 vengono dedotti – sulla base dell'autodichiarazione – dall'importo richiesto tramite il processo su EasyGov.
- 4.4. Il Cantone prende atto che l'impresa, con la richiesta di fideiussione, esonera il Cantone, le organizzazioni di fideiussione, la banca, la Banca nazionale svizzera e i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché terzi incaricati dall'osservanza delle

disposizioni sul mantenimento del segreto, in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d'ufficio, fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito.

- 4.5. Il Cantone prende atto che l'impresa con la richiesta di fideiussione acconsente allo scambio di dati tra il Cantone, le organizzazioni di fideiussione, la banca che ha concesso il credito, la Banca nazionale svizzera e i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure i mandatari degli enti precitati fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito da fideiussione.

5. Scopo della fideiussione solidale

- 5.1. Le fideiussioni secondo le presenti condizioni quadro vengono concesse esclusivamente per i crediti finalizzati a sopperire alla mancanza di liquidità dovuta alle conseguenze economiche delle misure decise per combattere la pandemia di COVID-19.
- 5.2. Il Cantone prende atto che per l'intera durata della fideiussione solidale non sono ammessi in particolare:
- a) la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale;
 - b) la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi, fatto salvo il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo le presenti condizioni quadro;
 - c) la restituzione di prestiti di gruppo;
 - d) il trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo le presenti condizioni quadro a una società del gruppo a cui il richiedente si ricollega direttamente o indirettamente che non ha la propria sede in Svizzera.

6. Calcolo dell'ammontare della fideiussione

- 6.1. L'ammontare della fideiussione deve essere calcolato nel singolo caso in modo proporzionale e in funzione delle esigenze e del rischio.
- 6.2. La somma complessiva garantita per ciascuna impresa corrisponde al massimo a un terzo delle spese correnti dell'impresa stessa, in base alla chiusura contabile (non consolidata) del 2019 o se non disponibile del 2018 . Se l'attività è stata avviata il 1° gennaio 2020, o dopo tale data, oppure se in seguito alla costituzione nel 2019 l'esercizio risulta eccessivamente lungo, si considerano come spese correnti le spese correnti mensili proiettate su 12 mesi.
- 6.3. Le spese correnti comprendono soprattutto i salari, gli investimenti non iscrivibili all'attivo, gli affitti, le spese per le domande di brevetti e i consulenti in brevetti, nonché quelle per i processi di ricerca e sviluppo (R&S) interni o esternalizzati.
- 6.4. In casi giustificati, il Cantone può derogare dall'importo massimo calcolato secondo il punto 6.2.
- 6.5. Il Cantone può fissare un proprio limite massimo generalmente applicabile a ogni start-up, che non può essere superiore a 1 milione di franchi.

7. Ammortamento

- 7.1. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza, i crediti garantiti devono essere ammortizzati il prima possibile, ma al massimo entro dieci anni.
- 7.2. In caso di difficoltà ad ammortizzare il credito garantito, secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 anni.

8. Obblighi dei Cantoni

- 8.1. Il Cantone designa il servizio competente per la presentazione e la verifica delle richieste. A tal fine può incaricare anche soggetti terzi. La Confederazione non sostiene alcun costo per il servizio designato dal Cantone o per eventuali terzi incaricati. Il Cantone garantisce che il servizio da esso designato è indipendente dal richiedente.
- 8.2. Il servizio designato dal Cantone valuta le richieste di fideiussione secondo i criteri di cui al punto 4.1 e, all'occorrenza, consulta le informazioni dettagliate disponibili su [covid19.easygov.swiss](https://www.covid19.easygov.swiss). Il servizio designato dal Cantone può applicare ulteriori criteri restrittivi oltre a quelli indicati al punto 4.1.
- 8.3. In caso di necessità, i Cantoni possono richiedere il supporto di un organo di esperti coordinato da Innosuisse, in particolare per valutare il punto 4.1.i). Il Cantone e la start-up non sostengono alcun costo per il ricorso al suddetto organo di esperti.
- 8.4. Il servizio designato dal Cantone inoltra la valutazione (sia essa positiva o negativa), comprensiva di tutti i documenti, all'organizzazione di fideiussione competente e comunica all'impresa l'esito della sua valutazione.
- 8.5. Il servizio designato dal Cantone o eventuali terzi incaricati svolgono la propria attività in maniera scrupolosa e non si assumono alcuna responsabilità legale per la propria valutazione.
- 8.6. Se il Cantone o terzi reperiti dal Cantone valutano positivamente una richiesta di fideiussione, si assumono il 35 per cento delle perdite di fideiussione ai sensi delle presenti condizioni quadro, sempreché l'organizzazione di fideiussione abbia concesso la fideiussione.

9. Ruolo dell'organizzazione di fideiussione

- 9.1. Prima di concedere la fideiussione secondo le presenti condizioni quadro, l'organizzazione di fideiussione riconosciuta dalla Confederazione verifica le eventuali fideiussioni solidali COVID-19 già concesse all'impresa e la loro corretta indicazione nel processo di richiesta.
- 9.2. L'organizzazione di fideiussione decide in merito alla fideiussione tenendo conto della valutazione espressa dal servizio designato dal Cantone. In virtù del suo dovere di diligenza previsto dalla legge, essa può rifiutare una richiesta di fideiussione valutata positivamente dal servizio designato dal Cantone senza dover indicare una motivazione. Non sussiste alcun diritto alla concessione di fideiussioni e la decisione dell'organizzazione di fideiussione è inoppugnabile.
- 9.3. Il Cantone prende atto che l'organizzazione di fideiussione, per le fideiussioni secondo le presenti condizioni quadro, non richiede garanzie aggiuntive né applica premi di rischio o tasse per l'esame delle richieste.

10. Procedura di richiesta

- 10.1. Il servizio designato dal Cantone può valutare esclusivamente le richieste di fideiussione presentate dalle imprese tramite il sito web covid19.easygov.swiss.
- 10.2. L'elenco dei Cantoni aderenti e dei servizi designati dai Cantoni viene pubblicato su questo sito web.

11. Termine per la presentazione di richieste

- 11.1. Con riserva di una decisione diversa adottata dal Consiglio federale, la SECO sospende la procedura per la concessione di fideiussioni secondo le presenti condizioni quadro non appena le fideiussioni messe a disposizione dalla Confederazione hanno raggiunto l'importo indicato al punto 3.1, e comunque non oltre il 31 agosto 2020.
- 11.2. La SECO informa anzitempo i Cantoni in merito alla sospensione della procedura di presentazione delle richieste secondo il punto 11.1.

12. Entrata in vigore ed estinzione delle condizioni quadro

- 12.1. Le presenti condizioni quadro si intendono come dichiarazione unilaterale del Cantone sottoscrittore nei confronti della Confederazione e delle organizzazioni di fideiussione.
- 12.2. Le condizioni quadro entrano in vigore al momento della loro sottoscrizione e sono valide almeno fino al 31 agosto 2020, ma al massimo fino al completo ammortamento di tutte le fideiussioni concesse a start-up con sede nel Cantone sottoscrittore secondo le presenti condizioni quadro o fino al saldo dei debiti garantiti dalle fideiussioni.
- 12.3. Dal punto di vista della Confederazione e dell'organizzazione di fideiussione, le presenti condizioni quadro vengono considerate accettate dal Cantone se quest'ultimo le ha sottoscritte in modo legalmente valido e inviate in formato elettronico all'indirizzo admin@easygov.swiss. Il Cantone è pregato di indicare nell'e-mail di accompagnamento l'indirizzo postale ed elettronico del servizio da esso designato, compresi i dati delle persone di riferimento presso il Cantone stesso e presso tale servizio (cognome, nome, e-mail).

Luogo, data:

Nome:

Nome: